FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 9 aprile 2019
Prot. 20623/SS 2018-19
FIGC/AIA Segreteria Centrale

Audizione alla Commissione Cultura, Scienze
e Istruzione della Camera dei Deputati

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, fondata nel 1911, da oltre un secolo, assicura il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri di calcio nelle gare organizzate dalla Federazione Italia Giuoco Calcio (F.I.G.C.).

I NUMERI

L'AIA conta ben 32.000 associati, di cui 1.680 sono donne, e nella stagione sportiva 2017/2018 tutti gli arbitri in attività hanno assicurato 650.000 designazioni in gare organizzate dalla FIGC.
L'Associazione, che ha, dunque, una composizione numerica pari ad una media Federazione Sportiva Nazionale, è articolata sia a livello tecnico che associativo

TECNICO

Gli arbitri di vertice operano nei SETTE Organi Tecnici Nazionali (CAN A, CAN B, ecc.), che provvedono al loro impiego nei vari campionati, dalla Serie A alla Serie D e nei campionati di Calcio a 5 e di Beach Soccer. Tutti gli altri sono inquadrati nei 18 Comitati Regionali e nei 2 Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, i quali gestiscono l'attività dilettantistica a livello regionale, oltre alle 209 Sezioni provinciali, a loro volta Organi Tecnici Sezionali, competenti per l'attività dilettantistica e giovanile di base.
Le prestazioni degli arbitri e la loro progressione verso i vertici viene assicurata da visionature e da valutazioni tecniche degli osservatori con selezione meritocratica.

Via Campania, 47 - 00187 Roma
tel. +39 06 84915030-31-32 - telefax +39 06 84915029
aia.segreteria@figc.it www.aia-figc.it
P.IVA 01357871001

ASSOCIATIVO

Tutti gli arbitri AIA, sono, obbligatoriamente iscritti ad una delle 209 Sezioni operanti nel territorio nazionale e concorrono alla elezione democratica dei rispettivi Presidenti Sezionali, i quali, a loro volta, eleggono il Presidente Nazionale.

Tale autonomia nell'ambito dell'organizzazione federale della FIGC è frutto della lungimiranza del legislatore sportivo che intervenne dopo lo sfacelo del triste fenomeno di "Calciopoli" e assicura indipendenza di giudizio e trasparenza nelle scelte tecniche.

L'AIA è l'unica organizzazione arbitrale nazionale che può vantare tre direzioni di gare finali dei Campionati del Mondo con gli arbitri Sergio Gonella, Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli.

Venendo, ora, alle finalità della vostra indagine conoscitiva, si sottopongono all'attenzione della Commissione Parlamentare tre punti che potrebbero costituire terreno di intervento a livello operativo:

1) LA VIOLENZA AI DANNI DEGLI UFFICIALI DI GARA.

La Federazione ha, da tempo, introdotto un nuovo sistema sanzionatorio che importa un notevole aggravamento delle sanzioni disciplinari a carico dei tesserati autori di condotte violente ai danni degli ufficiali di gara e delle ammende pecuniarie a carico delle Società di appartenenza di tali tesserati.

Nonostante tali misure, il fenomeno ha sempre una portata inquietante e preoccupante.

L'Osservatorio AIA sulla violenza ha certificato, nella sola stagione sportiva 2017/2018, ben 451 episodi di aggressione violenta ai danni degli ufficiali di gara, di cui 161 con esiti patologici certificati da presidi sanitari di Pronto Soccorso, come avvenuto in recenti episodi che hanno avuto notevole rilevanza pubblica.

Consci che il fenomeno violenza sia una problema culturale della nostra società e di chiunque svolga un'attività che comporta valutazioni e applicazione di regole (dall'insegnante, al medico e via via fino al pubblico amministratore e al controllore dei servizi di trasporto), si potrebbe, comunque, ipotizzare un intervento legislativo inteso a contrastare tale deprecabile fenomeno.

Si ipotizzano due linee di possibili interventi:

1) una costante applicazione del DASPO a carico degli autori di condotte violente ai danni degli arbitri e nei cui confronti sia stato adottato dalla giustizia sportiva un provvedimento disciplinare che accerti tale condotta, che abbia provocato conseguenze mediche attestate da certificato medico di pronto soccorso;
   come noto, la legge n. 280 del 2003 e, dunque, l'ordinamento statuale riconoscono la piena ed esclusiva autonomia dell'ordinamento sportivo e degli Organi della Giustizia Sportiva di infliggere sanzioni disciplinari per tali condotte violente;
   orbene, questi provvedimenti disciplinari potrebbero costituire il presupposto della concessione, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, del DASPO nei confronti del tesserato violento, prescindendo dalla denuncia e da ogni altra formalità;
   infatti, l'efficacia deterrente del DASPO, rispetto ad ogni altro provvedimento giudiziale, è provata dai tempi rapidi della sua emanazione, quando il fatto violento ha ancora una certa risonanza e potrebbe costituire, in effetti, un valido mezzo di repressione del fenomeno se applicato costantemente;

2) l'introduzione di una specifica figura delittuosa, con il reato della violenza sportiva, per i fatti violenti commessi da qualsiasi soggetto in generale, tesserato e non, anche ai danni degli ufficiali di gara nel corso della loro attività, con la previsione di una pena più severa rispetto a quanto attualmente previsto per le varie ipotesi di lesioni personali e una procedibilità d'ufficio in luogo della attuale obbligatorietà della querela (che talora si traduce in pressioni indebite nei confronti degli arbitri affinché non venga presentata).

2) L'ATTIVITA' DEGLI ARBITRI DI VERTICE E L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

I lavori della COMMISSIONE PARLAMENTARE, a quanto risulta, dovrebbero riguardare anche il rapporto di lavoro sportivo.

Attualmente, la legge n. 81/1991 limita l'applicabilità del rapporto di lavoro sportivo professionistico, con tutte le garanzie del lavoro subordinato, ai soli atleti, allenatori, direttori tecnici e preparatori atletici ed esclude gli arbitri (art. 2).

Pertanto, allo stato, gli arbitri operanti nei campionati professionistici di Serie A e B, pur essendo tenuti ad un'attività continua che, senza tener conto degli allenamenti, li costringe ad essere fuori sede, nei casi di massimo impiego, per oltre 200 giorni all'anno, percepiscono indennità (congrue), ma senza alcun trattamento previdenziale e di fine rapporto.

La necessità di un intervento normativo è resa ancor più chiara dalla impossibilità pratica degli arbitri di vertice di avere una propria attività lavorativa (stante lo svolgimento dell'attività calcistica nazionale ed internazionale in ogni giorno della settimana) e dalla constatazione che gli arbitri, a differenza dei calciatori, raggiungono i vertici dopo i trent'anni di età e la cessazione dell'attività arbitrale a 45 anni rende estremamente difficile ogni successiva collocazione lavorativa.

Si ipotizza la previsione anche per gli arbitri dei campionati professionistici di una regolamentazione nell'ambito del contratto di lavoro sportivo professionistico ovvero la possibilità di istituzione di nuove forme di semiprofessionismo.

3) LA RAPPRESENTANZA DEGLI UFFICIALI DI GARA NELL'AMBITO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Attualmente, il decreto legislativo n. 242 del 1999 e lo Statuto del CONI (art. 36-*bis*) prevedono la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi delle Federazioni Sportive (in buona sostanza, il Consiglio Federale e l'Assemblea Elettiva) solo in termini facoltativi, mentre per gli atleti e tecnici essa è obbligatoria.

La Federcalcio, grazie all'attuale Presidente ed ai suoi predecessori, ha da tempo assicurato la presenza degli arbitri negli organi direttivi federali, ma la previsione normativa sopra esposta ha portato, negli anni, a ripetuti tentativi di escludere gli arbitri da tali organi al fine dichiarato di assicurarne l'imparzialità, ma, in realtà, per consentire il controllo dell'attività arbitrale.

Dunque, esigenze di rispetto del principio di democrazia interna delle Federazioni vorrebbe che gli ufficiali di gara, tesserati federali come gli atleti ed i

tecnici, debbano obbligatoriamente far parte degli organi direttivi federali, applicando, così, ad ogni pratica sportiva i principi già applicati nella Federcalcio.

Si consideri, infine, l'opportunità della ripartizione delle quote percentuali per la rappresentanza democratica - a garanzia della democrazia stessa - negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali da parte delle tre componenti tecniche ricorrenti: atleti, tecnici e arbitri, sottolineando che ciò avvenga proporzionalmente all'effettivo numero dei tesserati per categoria.

Il Presidente
Marcello Nicchi